

STATUTO
DELL'A.I.P.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
SEZIONE DI ORISTANO
COSTITUITA CON ATTO DEL NOTAIO CARLO PASSINO IL
05 MAGGIO 1989, REP.N.127409/32741

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "AIPD – Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Oristano – ODV – ETS", in forma abbreviata "AIPD Sezione di Oristano – ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione è Sezione Autonoma dell'AIPD – Associazione Italiana Persone con sindrome di Down ONLUS ora "ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ETS", con sede in Roma, via Fasana 1B, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale".

L'Associazione ha sede nel Comune di Oristano alla via Martiri di Belfiore n.20. Il mutamento dell'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, può essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria degli associati.

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione ad associato, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, contribuendo allo studio della sindrome di Down (trisomia 21), ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.117/2017;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008, e successione modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il perseguimento delle finalità associative, l'associazione si propone di operare per il raggiungimento degli scopi attraverso le seguenti azioni:

A – intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B – facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale; con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E – raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorire l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con sindrome di Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

F – creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

G – diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down;

H – offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I – tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L – tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore (D. Lgs 117/17), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 –VOLONTARI - LAVORATORI

Le prestazioni fornite dagli associati sono rese a titolo volontario e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio di amministrazione dell'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs.n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione avvalendosi di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 – ASSOCIATI: CATEGORIE - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è composta dagli associati:

a – **ORDINARI**: genitori, anche adottivi o affidatari, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado, tutori e amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) nonché le persone con sindrome di Down emancipate, che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione.

b – **COLLABORATORI**: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD.

c – BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

Il socio benemerito è comunque tenuto ad accettare formalmente la sua nomina da parte dell'Assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- consultare i verbali, esaminare i libri associativi e la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- a partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto sia attivo che passivo;

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare e rispettare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- tutelare l'immagine dell'Associazione verso l'esterno;
- versare la quota associativa, esclusi gli associati BENEMERITI;
- contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita associativa;
- di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART. 5 – ASSOCIATI: Ammissione, recesso, esclusione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'associato può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

L'associato ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione l'associato esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione

che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda ad associato.

L'associato è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di associato non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data l'associato viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

L'associato COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, ed esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione. L'associato è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e quella prevista dall'AIPD Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

L'associato ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di associato non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

L'associato BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

Gli associati receduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione come pure per gli eredi dell'associato defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote associative o sui contributi versati.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.

I libri sociali verranno messi a disposizione dei richiedenti per la consultazione, presso la sede dell'Associazione, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi pubblici e privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati in possesso all'Associazione come da inventario;
- g) attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'art.6 del D.Lgs.117/2017;
- h) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione, per le attività di interesse generale prestate, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Organo di controllo e l'organo di revisione, se nominati.

Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo il cui compenso verrà stabilito di volta in volta con i componenti dell'Organo stesso.

ART. 8 – ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) ASSOCIATI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro associati alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;

b) ASSOCIATI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con la quota associativa per l'anno in corso e gli associati Benemeriti.

L'associato che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta su un apposito modulo intestato all'associato, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni associato è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3 (tre).

L'associato delegato deve consegnare al Presidente, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

Ogni associato ha diritto ad un voto in conformità all'articolo 24 c.1 del CTS.

I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

ART. 9 – ASSEMBLEA – COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per gli associati ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per gli associati collaboratori,
- c) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- e) la nomina e revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- f) la nomina degli associati benemeriti;
- g) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- h) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- i) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- l) l'approvazione del programma delle attività e del bilancio preventivo e consuntivo;
- j) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quando previsto;
- k) la delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- m) l'esclusione dell'associato per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.;
- n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- p) le delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 10 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione – da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dall'organo di controllo o da almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 8) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 11 – ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea degli associati viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci: in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario: per l'Assemblea straordinaria nella persona di un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei componenti l'organo di controllo o su altro argomento di sua competenza.

ART. 12 – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART.13 II PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone eletti dall'Assemblea scelte tra gli associati che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata

per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del terzo settore.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando, oltre le informazioni previste dall'art.26 comma 6 del D.Lgs.117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea degli associati che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea degli associati - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'organo di controllo - abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e agli eventuali componenti dell'organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o l'organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'organo di controllo.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi od operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone con sindrome di Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone con sindrome di Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione degli associati e sulla proposta all'Assemblea degli associati benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri associati per le attività prestate, come previsto dal codice del terzo settore.

ART. 18 –ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 – BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente e, una volta approvato dalla stessa Assemblea, lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole dell'eventuale organo di controllo, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Le scritture contabili e di bilancio sono redatte ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 dal Consiglio di amministrazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2[^] del D. Lgs 117/2017.

ART. 21 – LIBRI E REGISTRI ASSOCIATIVI

L'Associazione, se obbligatorio, redige e tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- scritture contabili e libri contabili indicati nell'art. 87 del D. Lgs 117/2017.

ART. 22 –CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 –SCIOGLIMENTO – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea degli associati, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del decreto 117/2017.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 25 –NORMA TRANSITORIA

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

2. La denominazione verrà integrata automaticamente con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" e con l'acronimo "ODV" solo successivamente ed in costanza di iscrizione dell'associazione nel RUNTS, al pari di quanto previsto per l'acronimo ETS e per la qualifica di "Terzo Settore" 3. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

4. Le previsioni contenute nell'articolo 2 (due) che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

f.to Doni Clara

Da: PEIS MASSIMO <massimo.peis@regione.oristano.it>

Inviato: giovedì 29 dicembre 2022 12:39

A: Studio Perra Barbara <studio.perra@perra.com>

Oggetto: Richiesta registrazione verbale modifica statuto

Buongiorno,

si comunica che in data odierna è stato registrato, al n. 1122 Serie 3, il verbale di modifica statutarie dell'A.I.P.D. ONLUS di Oristano (C.F. 90009590952).

Cordiali saluti.

--